



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3621 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Marianna Ciccolella, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Carlo Parente e Stefano Monti, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, Via Emilia, 81;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Chiara Federico, Aurora Presta, Francesca Cognata, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso principale;

della graduatoria conclusiva del concorso indetto con D.D.G n. 82, del 24.9.2012 per la docenza nella Scuola Primaria — Regione Lazio, nella parte in cui la ricorrente, con il punteggio complessivo di 68,80, assegnando alla valutazione dei titoli il punteggio di 6,80, veniva collocata nella posizione n. 307;

e con i motivi aggiunti:

del decreto n. 288 a firma del Direttore Generale De Angelis, datato 12.9.2014, unitamente all'allegata graduatoria definitiva di merito, rettificata, contenente l'elenco dei candidati che hanno concluso il concorso indetto con D.D.G n. 82, del 24.9.2012 per la docenza nella Scuola Primaria — Regione Lazio, nella parte in cui colloca la ricorrente nella posizione n. 306, con il punteggio complessivo di 68,80, assegnando alla valutazione dei titoli il punteggio di 6,80;

- di ogni altro atto presupposto e conseguente, comunque connesso, ivi espressamente comprese le determinazioni delle Commissioni deputate alla valutazione dei titoli e/o all'assegnazione dei punteggi, non cognite, relative alla ricorrente, nonché, ove occorra, il D.DG n. 60 del 29.4.2014.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con il ricorso e con i motivi aggiunti parte ricorrente lamenta la mancata attribuzione, per i titoli, di complessivi punti 7,80 e non 6,80 - come ha disposto la Commissione, sia nella graduatoria inizialmente impugnata, sia in quella successivamente rettificata- e la conseguente deteriore nella posizione n. 306 della graduatoria, anziché nella posizione n.283, in conseguenza della quale la ricorrente si sarebbe vista “scavalcata” da alcune tra le colleghe che la precedevano (illegittimamente) nella graduatoria, nella possibilità di vedersi assegnata la sede di Latina in luogo di quella di Roma;

Considerato, in particolare, che la ricorrente argomenta di essere in possesso:

- della laurea specialistica in biotecnologie mediche veterinarie e farmaceutiche, conseguita il 27.9.2006 presso l'Università "Federico II" di Napoli, con la votazione di 110/110 con lode; della laurea triennale in biotecnologie, conseguita il 26.10.2004 presso l'Università "Federico II" di Napoli con la votazione di 110/110 con lode; del diploma di Istituto magistrale, conseguito il 14.7.2001 presso l'Istituto Magistrale Statale "Marco Tullio Cicerone" di Formia, con la votazione di 100/100;
- del diploma di specializzazione universitaria in Genetica medica, conseguito nell'A.A. 2011/2012 presso l'Università "Federico II" di Napoli;
- di n. 4 pubblicazioni (due negli anni 2009, una nel 2010 ed una nel 2012), con conseguente diritto alla spettanza di punti 7,80 (peraltro riconosciuti dalla stessa amministrazione nella graduatoria relativa alla Scuola dell'Infanzia, che si basa sugli stessi titoli valevoli per quella della Scuola primaria, cfr. all.to 8 al ricorso introduttivo).

Vista la rinuncia all'istanza cautelare verbalizzata nell'odierna camera di consiglio;

Considerato che, ai fini della decisione nel merito, occorre acquisire una documentata relazione dall'amministrazione circa la mancata attribuzione del punteggio richiesto dalla ricorrente;

Ritenuto che la decisione nel merito potrebbe, in caso di eventuale accoglimento, concretamente pregiudicare l'attuale assegnazione delle sedi di servizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria in posizioni precedenti a quelle della ricorrente (con particolare riferimento alle insegnati assegnate alla sede di Latina) e che pertanto, non può prescindersi dalla necessità di integrare il contraddittorio con riferimento a tutti i candidati collocati tra la posizione n.306 e la posizione n.283 in generale e, specificatamente, nei confronti di tutte le candidate collocate in posizione tale da poter ambire alla sede di Latina;

Considerato che l'integrazione del contraddittorio, in considerazione dell'elevato numero di controinteressati, può essere effettuata per pubblici proclami, ad eccezione

degli insegnanti già assegnati alla sede di Latina, nei confronti dei quali la notifica andrà effettuata individualmente con le tradizionali modalità;

Ritenuto, quanto al resto, che la notifica per pubblici proclami potrà avvenire:

A) mediante pubblicazione nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi degli atti di ricorso, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della presente, con deposito della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di ulteriori venti giorni da primo adempimento;

B) Oppure, in alternativa, a scelta di parte ricorrente:

- valutato che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

- visto che il Collegio ritiene che, per esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, la norma possa applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati da parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Lazio del ..., n. ..., (di cui dovranno essere inseriti gli estremi) al fine di conseguire un'effettiva conoscenza del ricorso da parte dei

controinteressati di cui in elenco;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'amministrazione dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 50,00 (euro cinquanta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa modalità di notificazione per pubblici proclami, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della presente, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori venti giorni.

Rinvia per la trattazione del merito all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2015.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), ordina l'estensione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione.

Dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione a carico dell'amministrazione.

Fissa la trattazione dell'udienza di trattazione del merito per la data dell'8 ottobre 2015, ore di regolamento;

Manda alla segreteria di comunicare la presente ordinanza, oltre che alle parti costituite, anche all'amministrazione demandata degli incumbenti di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)